

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. E - TEL/FAX 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. PASSALACQUA Giacomo, nato il 30/6/1943, elettiva-
mente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv.
Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio
Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a mar-
gine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via
Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di
bigliettaio, matricola 171422.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento
del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

7473/92

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5684
CAV. n°	16 MAG 1997
Dirigente Amministrativo F.F.	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione,
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, quietanza-
re, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

P. Passiatore
E. Intertesa
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

N. Cron. 13010 Mod. A

CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta L. 5.920

Taranto, 11
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
13 MAG. 1997

notifica unitamente ad esso.

C.- Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D.- Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psicosomatico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari.

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.8.816.315= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Gasoni ed altri C/ Atinom S.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed

Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-

tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del

30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro

n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza

Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e

difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-

ne, eccezione e conclusione.

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al

diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-

sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-

to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991,

usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,

la complessiva somma di L. 8.816.315=, come dall'allegato

conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-

tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale

rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-

vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-

tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente

richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero

che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'o-

nere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tan-

gredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile

Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio,

Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della

convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze

giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore

mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso

gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuizio-

ne settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione

espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'u-

dienza di discussione del 7/11/97 ore 10,00, invitando le

parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notifi-

carsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente

decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 13/4/98 Il Pretore

RARRA

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto 3 MAG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

ARTURO
CORRADI

ANNO 1981 PASSALACQUA GIACOMO

UNITARIO			
MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON SOAUTO	2
"	MARZO	"	3
"	APRILE	"	3
"	MAGGIO	"	5
"	GIUGNO	"	2
"	LUGLIO	"	3
"	AGOSTO	"	3
"	SETTEM.	"	2
"	OTTOBRE	"	4
"	NOVEMBRE	"	4
MESE M	DICEMBRE	"	4
			1,008,486

ANNO 1982

UNITARIO			
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON SOAUTO	5
"	FEBBRAIO	"	5
"	MARZO	"	5
"	APRILE	"	4
"	MAGGIO	"	5
"	GIUGNO	"	4
MESE M	LUGLIO	"	5

		UNITARIO		2=
MESE M	AGOSTO. RIPOSO NON SOBUTO	4	35,503 =	142,012
"	OTTOBRE	4	35,503 =	142,012
"	NOVEMBRE	4	36,538 =	146,152
MESE M	DICEMBRE	4	36,538 =	146,152
				1,515,887

ANNO 1983		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	4	38,169 = £ 152.676
"	FEBBRAIO	4	39,075 = £ 156.300
"	MARZO	5	39,075 = £ 195.375
"	APRILE	3	39,075 = £ 117.225
"	MAGGIO	2	39,755 = £ 79.510
"	GIUGNO	3	39,755 = £ 119.265
"	LUGLIO	4	39,755 = £ 159.020
"	OTTOBRE	2	40,209 = £ 80.418
"	NOVEMBRE	1	40,889 = £ 40.889
MESE M	DICEMBRE	2	40,889 = £ 81.778
£ 1,182,456			

ANNO 1984		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON SOBUTO	2	40,889 = 81,778
"	APRILE	1	41,342 = 41,342
"	LUGLIO	1	42,907 = 42,907
MESE M	AGOSTO	1	43,360 = 43,360

		UNITARIO	
MESE M	OTTOBRE RIPOSO NON SODUTO	2	43,360 = £ 86,720
"	NOVEMBRE	1	43,814 = £ 43,814
"	DICEMBRE	2	43,814 = £ 87,628
			£ 127,549..

ANNO 1985		UNITARIO	
MESE DI	GENNAIO RIPOSO NON SODUTO	3	44,564 = £ 133,692
"	FEBBRAIO	1	45,018 = £ 45,018
"	MARZO	3	45,018 = £ 135,054
"	APRILE	2	45,018 = £ 90,036
"	MAGGIO	3	45,924 = £ 137,772
"	GIUGNO	1	45,924 = £ 45,924
"	AGOSTO	1	48,152 = £ 48,152
MESE M	SETTEH.	1	48,152 = £ 48,152
			£ 683,800

ANNO 1986			
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON SODUTO	1	48,379 = £ 48,379
"	FEBBRAIO	2	48,379 = £ 96,758
"	MARZO	2	48,379 = £ 96,758
"	APRILE	2	48,379 = £ 96,758
"	GIUGNO	1	49,036 = £ 49,036
"	SETTEH.	1	50,478 = £ 50,478
MESE M	OTTOBRE	1	50,478 = £ 50,478

UNITARIO			1°
MESE M NOVEMBRE RIPOSO NON SOGNETTO	1	51,203 =	51,203
			539,848

UNITARIO			ANNO 1987
MESE M APRILE RIPOSO NON SOGNETTO	3	53,193 =	159,579
" MAGGIO	1	53,868 =	53,868
" GIUGNO	2	53,868 =	107,736
" AGOSTO	1	53,888 =	53,888
" OTTOBRE	1	53,888 =	53,888
" NOVEMBRE	5	54,572 =	272,860
MESE M DICEMBRE	2	54,572 =	109,144
			810,963

UNITARIO			ANNO 1988
MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGNETTO	1	55,864 =	55,864
" FEBBRAIO	1	55,864 =	55,864
" MARZO	4	55,864 =	223,456
" APRILE	2	55,864 =	111,728
" MAGGIO	1	57,934 =	57,934
" SETTEM.	2	57,935 =	115,870
" OTTOBRE	3	57,935 =	173,805
MESE M DICEMBRE	2	58,664 =	117,334
			911,855

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON SOLOTO	1	59.906=	59.906
h APRILE h	1	59.906=	59.906
h LUGLIO h	3	60.883=	182.649 ..
h AGOSTO h	3	60.883=	182.649
h SETTEH h	1	60.883=	60.883
h NOVEMBRE h	1	66.012=	66.012
MESE M DICEMBRE h	1	66.012=	264.048
			876.053

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO	2	67.230=	134.460
h FEBBRAIO h	2	67.230=	134.460
h MARZO h	1	67.230=	67.230
h APRILE h	1	67.230=	67.230
h MAGGIO h	1	68.342=	68.342
h GIUGNO h	1	68.342=	68.342
MESE M AGOSTO h	1	71.702=	71.702
			611.766

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M DICEMBRE RIPOSO NON SOLOTO	2	73.826=	147.652
-----------------------------------	---	---------	---------

SEQUE METRO

RIEPILOGO

ANNO 1981 = 1.008.486

1982 = 1.615.887

1983 = 1.182.456

1984 = 427.549

1985 = 683.800

1986 = 539.848

1987 = 810.963

1988 = 911.855

1989 = 876.053

1990 = 611.766

1991 = 147.652

8.816.315

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

a mani dell'impiegato

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

16 MAG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

A.M.A.T. - TARANTO	70 24/87
Prot. Amm. n° 568	
16 MAG 1997	
Dirigente Amm. n° 10	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

COPIA CONFORME

Ricorso di lavoro

per il Sig. **BIANCO VITO**, nato il 24/09/1954, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 107249.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Bianco Vito
E autografo
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

N° Cron. _____ Mod. A

CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta L. 5.92.

Taranto, 16 MAG 1997

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari.

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 3.168.192 (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom S.p.A.; Pretura Milano del 30/3/1990: Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987: Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione.

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 3.168.192=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 7/4/97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 17/4/97

Il Pretore
ANNA MARIA RARRO

2811 Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto 28 APR. 1997



IL CANCELLIERE

ARTURO S.A.
ASSISTENTE
CORTE DI APPELLO
SEZIONE IV

ANNO 1981 BIANCO VITO

UNITARIO

MESE M	APRILE	RIPOSO NON SOBUTO	2	27.468 =	£ 54.936
"	MAGGIO	"	1	28.583 =	£ 28.583
"	NOVEMBRE	"	2	30.096 =	£ 60.192
MESE M	DICEMBRE	"	1	30.096 =	£ 30.096
					£ 173.807

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON SOBUTO	1	30.865 =	£ 30.865
"	APRILE	"	2	30.865 =	£ 61.730
"	GIUGNO	"	2	31.821 =	£ 63.642
"	AGOSTO	"	2	35.580 =	£ 71.160
"	SETTEH.	"	1	35.580 =	£ 35.580
MESE M	NOVEMBRE	"	1	36.615 =	£ 36.615
					£ 299.592

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M	APRILE	RIPOSO NON SOBUTO	1	38.399 =	£ 38.399
	SETTEH.		2	39.532 =	£ 79.064
					£ 117.463

ANNO 1985

MESE M	GIUGNO	RIPOSO NON SOBUTO	2	45.450 =	£ 90.900
"	LUGLIO	"	1	45.450 =	£ 45.450
					£ 136.350

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M APRILE RIPOSO NON SOGGETTO 3 52,731 = £ 158.193

" AGOSTO " 3 53,439 = £ 160.317

£ 318.510.

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON SOGGETTO 1 65,680 = £ 65.680

NOVEMBRE 1 66,607 = £ 66.607

£ 132.287

ANNO 1990

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO 1 69,243 = £ 69.243

" MARZO " 2 69,243 = £ 138.486

" GIUGNO " 4 70,409 = £ 281.636

" LUGLIO " / / / /

MESE M NOVEMBRE " 1 71,502 = £ 71.502

£ 560,867

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON SOGGETTO 1 73,431 = £ 73.431

" MARZO " 1 74,904 = £ 74.904

" GIUGNO " 4 74,904 = £ 299.616

" LUGLIO " 3 74,904 = £ 224.712

" AGOSTO " 2 74,904 = £ 149.808

MESE M SETTEM. " 1 74,904 = £ 74.904

MESE M OTTOBRE RIPOSO NOV SODUTO	1	74,904 = £	74,904
" NOVEMBRE "	3	76,137 = £	228,411
MESE M DICEMBRE "	3	76,137 = £	228,411
			£ 1,429,101

RIEPILOGO

ANNO 1981 = £	173,807
1982 = £	299,592
1983 = £	117,463
1985 = £	136,350
1987 = £	318,510
1989 = £	132,287
1990 = £	560,867
1991 = £	1,429,101
	£ 3,168,192

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato *Summo Refelli cof*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione *chi*.

16 MAG. 1997

Arturo Santagada
SANTAGADA
U N E P
C O R T E D I A P P E L L O D I L E C C E
S E Z I O N E D I S T A C C A T A D I T A R A N T O

Arturo Santagada
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U N E P
C O R T E D I A P P E L L O D I L E C C E
S E Z I O N E D I S T A C C A T A D I T A R A N T O

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. VANZELLI Nunzio, nato il 1/10/1950, elettivamente
domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe
Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore
re che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del
presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via.
Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di
conducente di linea, matricola 195894.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento
del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

COPIA CONFORME

CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.920
Taranto, 11

18 MAG 1997

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi
difendermi in ogni fase e gi-
do del presente giudizio,
quello successivo di esecuzione
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi og-
gi facoltà di legge, compre-
quella di transigere, quietan-
re, chiamare in causa ter-
spiegare domande riconvenzionali
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleg-
domicilio nel Vs. studio.

x Vanzelli

AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5688
do	16 MAG 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero, la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 5/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorati-
vi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annua-

11. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di L. 8.957.392= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed

Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-

tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del

30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro

n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza

Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e

difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-

ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al

diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-

sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-

to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981-1991,

usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,

la complessiva somma di £. 8.957.392,-, come dall'allegato

conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-

tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale

rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-

vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellio del legale rappresen-

tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente

richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero

che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'or-

nere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tan-

gredi. Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile

Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio,

Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della

convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze

giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore

mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso

gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuizio-

ne settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione

espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'u-

diienza di discussione del 7/4/97 ore 10,00, invitando le

parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notifi-

carsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente

decreto a cura del ricorrente.

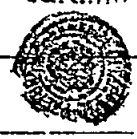
Taranto li 18/4/97 Il Pretore

ANNA MARIA MARRA

JP Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Letenza 2 6 APR. 1937



IL CANCELLIERE

ARTURO SANTAGAGA
ASSISTENTE
CORRISPONDENTE

ANNO 1981 VANZELLI VANZELLI UNITARIO

1°

MESE M	FEBBRAIO-RIPOSO NON SOBUTO	4	27.590 =	£ 110.360
u	MARZO	u	3	27.590 = £ 82.770
u	APRILE	u	1	27.590 = £ 27.590
u	GIUGNO	u	4	28.705 = £ 114.820
u	LUGLIO	u	4	28.705 = £ 114.820
u	AGOSTO	u	5	29.502 = £ 147.510
u	SETTEH.	u	3	29.996 = £ 89.988
u	OTTOBRE	u	4	29.996 = £ 119.984
u	NOVEMBRE	u	1	30.713 = £ 30.713
MESE M	DICEMBRE	u	3	30.713 = £ 92.139
				£ 930.658

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M	GENNAIO RIPOSO NON SOBUTO	3	30.765 =	£ 92.295
u	FEBBRAIO	u	2	31.482 = £ 62.964
u	MARZO	u	3	31.482 = £ 94.446
u	APRILE	u	4	31.482 = £ 125.928
u	MAGGIO	u	3	32.437 = £ 97.311
u	GIUGNO	u	1	32.437 = £ 32.437
u	LUGLIO	u	1	35.354 = £ 35.354
u	AGOSTO	u	3	36.389 = £ 109.167
MESE M	SETTEH.	u	3	36.389 = £ 109.167

		UNITARIO		22
MESE M	OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO	3	36.389 =	£ 109.167
"	NOVEMBRE "	2	37.425 =	£ 74.850
MESE M	DICEMBRE "	2	37.425 =	£ 74.850
				£ 1.014.936

ANNO 1983

ANNO 1983		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	38,352 = £ 38,352
"	FEBBRAIO "	1	39,259 = £ 39,259
MESE M	LUGLIO "	1	39,939 = £ 39,939
			£ 117,550

ANNO 1984

ANNO 1984		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	41.870 = £ 41.870
"	FEBBRAIO	1	42.324 = £ 42.324
"	MARZO	1	42.324 = £ 42.324
"	GIUGNO	2	44.012 = £ 88.024
"	AGOSTO	1	44.465 = £ 44.465
"	SETTEM.	2	44.465 = £ 88.930
MESE M	DICEMBRE	1	44.919 = £ 44.919
£ 392.856			

MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	45,373 =	£ 45,373
"	APRILE	"	3	45,373 =	£ 136,119
"	GIUGNO	"	2	46,279 =	£ 92,558
"	LUGLIO	"	1	46,279 =	£ 46,279
"	AGOSTO	"	1	48,536 =	£ 48,536
MESE M	SETTEH.	"	4	49,437 =	£ 197,748
					£ 566,513

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	49,663 =	£ 49,663
"	FEBBRAIO	"	2	49,663 =	£ 99,326
"	MARZO	"	1	49,663 =	£ 49,663
"	APRILE	"	1	49,663 =	£ 49,663
"	MAGGIO	"	2	50,333 =	£ 100,666
"	GIUGNO	"	1	50,333 =	£ 50,333
"	AGOSTO	"	3	51,866 =	£ 155,598
"	SETTEH.	"	1	51,866 =	£ 51,866
"	OTTOBRE	"	3	51,866 =	£ 155,598
"	NOVEMBRE	"	1	52,605 =	£ 52,605
MESE M	DICEMBRE	"	1	52,596 =	£ 52,596
					£ 867,274

ANNO 1987

UNITARIO

Lz

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO	1	52,596 =	52,596
" MARZO "	1	52,596 =	52,596
" APRILE "	1	53,746 =	53,746
" GIUGNO "	2	54,434 =	108,868
" LUGLIO "	1	54,454 =	54,454
" AGOSTO "	1	54,454 =	54,454
" SETTEH. "	4	55,470 =	221,880
MESE M NOVEMBRE "	1	56,167 =	56,167
			654,761

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON SOLOTO	3	57,544 =	172,632
" MARZO "	2	57,544 =	115,088
" APRILE "	3	57,544 =	172,632
" GIUGNO MARZO "	1	59,778 =	59,778
MESE M AGOSTO "	3	59,779 =	179,337
			699,467

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M AGOSTO RIPOSO NON SOLOTO	2	61,821 =	123,642
" SETTEH. "	1	62,894 =	62,894
MESE M NOVEMBRE "	1	69,380 =	69,380
			255,916

ANNO 1990

UNITARIO

22

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	70.628 =	£ 70.628
"	MARZO	"	1	70.628 =	£ 70.628
"	GIUGNO	"	2	71.794 =	£ 143.588
"	LUGLIO	"	1	71.794 =	£ 71.794
"	AGOSTO	"	2	71.794 =	£ 143.588
"	SETTEM.	"	2	71.794 =	£ 143.588
"	OTTOBRE	"	1	71.794 =	£ 71.794
"	NOVEMBRE	"	1	72.887 =	£ 72.887
MESE M	DICEMBRE	"	3	72.887 =	£ 218.661
					£ 1.007.156

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	74.897 =	£ 299.588
"	FEBBRAIO	"	2	74.897 =	£ 149.794
"	MARZO	"	1	74.897 =	£ 74.897
"	APRILE	"	4	74.897 =	£ 299.588
"	MAGGIO	"	2	76.369 =	£ 152.738
"	GIUGNO	"	3	76.369 =	£ 229.107
"	LUGLIO	"	2	76.369 =	£ 152.738
"	AGOSTO	"	4	76.369 =	£ 305.476
"	SETTEM.	"	2	77.834 =	£ 155.668
MESE M	OTTOBRE	"	4	77.834 =	£ 311.336

/

		UNGIARIO		02
MESE M	NOVEMBRE RIPOSO NON GODUTO	1	79.068 = £	79.068
"	DICEMBRE " "	3	79.068 = £	237.204
			£ 2.447.202	

RIEPILOGO

ANNO 1981 = £ 930.658

" 1982 = £ 1.017.936

" 1983 = £ 117.550

" 1984 = £ 392.856

" 1985 = £ 566.613

" 1986 = £ 867.277

" 1987 = £ 654.761

" 1988 = £ 699.467

" 1989 = £ 255.916

" 1990 = £ 1.007.156

ANNO 1991 = £ 2.447.202

£ 8.957.392

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

a mani dell'impiegato. *Emilio Piffelle*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione *em.*

Alfredo
M 16 MAG. 1997

[Signature]
ARTURO SANTASADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

2468/92

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

COPIA CONFORME

Ricorso di lavoro

per il Sig. **CONVERTINO Gennaro**, nato il 26/08/1952, elettiva-

mente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv.

Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio

Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a mar-

gine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del

suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via

Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di

conducente di linea, *matricola 12241*.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla

convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato

dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-

za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-

rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-

munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento

dell'riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella

misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-

litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

N. Cron.

Mod. A

CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.920

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, i
quello successivo di esecuzione
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, quietanza-
re, chiamare in causa terzi
spiegare domande riconvenzionali
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

Donatone
E. Antonic

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 5687

del 6 MAG. 1997

Dirigente Ammin.vo F.F.

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

COA

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma

di £. 14.678.369= (ex plurimis: Pretura di Milano del

4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinow s.p.a.; Pretura Milano

del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.;

Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed

altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed

Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-

tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del

30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro

n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza

Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e

difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill. mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-

ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al

diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-

sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-

to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991,

usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non-recuperati,

la complessiva somma di £. 14.678.369=, come dall'allegato

conteggio analitico; o in quella a meglio vista, il tutto ol-

tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale

rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-

vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-

tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente
richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero
che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'or-
dine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tan-
gredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile
Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio,
Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della
convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze
giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore
mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso
gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuizio-
ne settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione
espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'u-
dienda di discussione del 7/4/97 ore 10,00, invitando le
parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notifi-
carsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente
decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 18/4/97

Il Pretore

ANNA MARIA MARA

K
Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto 28 APR. 1897



IL CANCELLIERE

ARTURO SANNA
ASSISTENTE

ANNO 1981 CONVERTINO GENNARO.

UDITARIO			
MESE M	APRILE RIPOSO NON SOLOTO	1	27.468 = £ 109.872
"	MAGGIO	1	28.583 = £ 114.332
"	GIUGNO	1	28.583 = £ 114.332
"	LUGLIO	2	28.583 = £ 57.166
"	AGOSTO	1	29.379 = £ 117.516
"	SETTEH.	3	29.379 = £ 88.137
"	OTTOBRE	2	29.379 = £ 58.758
"	NOVEMBRE	1	30.096 = £ 120.384
MESE M	DICEMBRE	3	30.096 = £ 90.288
			£ 840.785

ANNO 1982

UDITARIO			
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO	3	30.735 = £ 92.205
"	FEBBRAIO	1	31.451 = £ 125.804
"	MARZO	2	31.451 = £ 62.902
"	APRILE	1	31.451 = £ 125.804
"	MAGGIO	3	32.407 = £ 97.221
"	GIUGNO	2	32.407 = £ 64.814
"	LUGLIO	3	35.324 = £ 105.972
"	AGOSTO	1	36.359 = £ 36.359
MESE M	SETTEH.	3	36.359 = £ 109.077

10

UNITARIO

2°

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON SOLOTO	5	36,358 =	181,795
" NOVEMBRE "	3	37,394 =	112,182
MESE M DICEMBRE "	3	37,394 =	112,182
1.226,314			

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO	3	38,321 =	114,963
" FEBBRAIO "	1	39,228 =	39,228
" LUGLIO "	1	39,908 =	39,908
" SETTEH. "	4	40,361 =	161,444
MESE M DICEMBRE "	1	41,041 =	41,041
396,584			

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO	2	41,870 =	83,740
" FEBBRAIO "	2	42,324 =	84,648
" APRILE "	2	42,324 =	84,648
" MAGGIO "	1	42,777 =	42,777
" GIUGNO "	1	44,012 =	44,012
" LUGLIO "	1	44,012 =	44,012
" SETTEH. "	1	44,465 =	44,465
" NOVEMBRE "	2	44,919 =	89,838
MESE M DICEMBRE "	2	44,919 =	89,838
607,978			

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO	3	44.919 =	134.757
" FEBBRAIO "	2	45.373 =	90.746
" MARZO "	5	45.373 =	226.865
" APRILE "	3	45.373 =	136.119
" MAGGIO "	2	46.279 =	92.558
" AGOSTO "	1	48.535 =	48.535
" SETTEMBRE "	1	48.535 =	48.535
" OTTOBRE "	1	48.535 =	48.535
MESE M DICEMBRE	1	48.763 =	48.763
			875.416

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON SOLOTO	3	49.663 =	148.989
" APRILE "	2	49.663 =	99.326
" MAGGIO "	2	50.333 =	100.666
" GIUGNO "	3	50.333 =	150.999
" AGOSTO "	4	51.866 =	207.464
" NOVEMBRE "	5	52.605 =	263.025
MESE M DICEMBRE	1	52.596 =	52.596
			1.180.853

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	5	52,596 =	262,980
" FEBBRAIO "	4	52,596 =	210,384
" MARZO "	3	52,596 =	157,788
" APRILE "	3	53,726 =	161,238
" MAGGIO "	4	54,434 =	217,736
" GIUGNO "	5	54,434 =	272,170
" LUGLIO "	5	54,454 =	272,270
" AGOSTO "	3	54,454 =	163,362
" SETTEMBRE "	4	54,454 =	217,816
" OTTOBRE "	4	54,454 =	217,816
" NOVEMBRE "	5	55,152 =	275,760
MESE M DICEMBRE "	5	55,152 =	275,760
			2,405,080

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	57,544 =	172,632
" FEBBRAIO "	5	57,544 =	287,720
" MARZO "	2	57,544 =	115,088
" APRILE "	5	57,544 =	287,720
" MAGGIO "	2	59,778 =	119,556
" GIUGNO "	1	59,778 =	59,778
MESE M LUGLIO "	4	59,779 =	239,116

		UNITARIO		25
MESE M	SETTEH. RIPOSO NON SONTO	4	59.779 =	239.116
u	OTTOBRE	4	59.779 =	239.116
u	NOVEMBRE	4	60.526 =	242.104
MESE M	DICEMBRE	3	60.526 =	181.578
			2.183.524	

ANNO 1989		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON SONTO	2	60,826 = 121,652
u	FEBBRAIO u	2	60,826 = 121,652
u	MARZO - u	3	60,826 = 182,478
u	APRILE u	4	60,826 = 243,304
u	MAGGIO u	2	61,822 = 123,644
u	GIUGNO u	3	61,822 = 185,466
u	LUGLIO u	2	61,821 = 123,642
u	AGOSTO u	2	61,821 = 123,642
u	SETTEH. u	2	61,821 = 123,642
u	OTTOBRE u	1	67,058 = 67,058
u	NOVEMBRE u	5	67,995 = 339,975
MESE M	DICEMBRE u	3	67,995 = 203,985
			1.960,140

ANNO 1990

UNITARIO

6^u

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	70,628 =	141,256
"	FEBBRAIO	"	4	70,628 =	282,512
"	MARZO	"	2	70,628 =	141,256
"	MAGGIO	"	2	71,794 =	143,588
"	GIUGNO	"	2	71,794 =	143,588
"	LUGLIO	"	3	71,794 =	215,382
MESE M	SETTEH.	"	1	71,794 =	71,794
					= 1,139,376

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	MAGGIO	RIPOSO NON GODUTO	3	76,369 =	229,107
"	GIUGNO	"	5	76,369 =	381,845
"	AGOSTO	"	5	76,369 =	381,845
"	SETTEH.	"	3	76,369 =	229,107
MESE M	NOVEMBRE	"	4	77,503 =	310,412
					= 1,532,316

SEQUE METRO

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'aplegato. *Emilio Vignelli Esposito*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione.

Caffaro
li 16 MAG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO